

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0001458 del 19/12/2024

Proponente:

UO ATTIVITA' TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI

Oggetto:

PROGRAMMA NEXT GENERATION EU - PNRR - M6C2 1.1 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO" – SUB INVESTIMENTO 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL SSN. "PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2 D.L. 34/2020
INTERVENTO "1A OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA" CUP F11B20000480005
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO DEI LAVORI CIG B300672423

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0001553 del 18/12/2024 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo Dott. Enrico MARTELLI

il Parere del Direttore Sanitario F.F. Dr. Luigi SICILIA

Hash.pdf

(SHA256):ff5c24825cf318d3e2d4e2a191f8246809387469d6e2689b742fadc679bac386

Firme digitali apposte sulla proposta:

Roberto SUSTA, Fabio PAGLIACCIA, Enrico MARTELLI, Luigi SICILIA

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Nicola NARDELLA)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

PREMESSO CHE:

- ✓ con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il *"Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19"*, sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;
- ✓ con DGR n. 483 del 19/06/2020, acquisita al prot. USL n. 121217 del 28/07/2020, è stato adottato il *"Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 – Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34"*, che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie di questa Azienda sanitaria;
- ✓ con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale "soggetti attuatori" per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;
- ✓ con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 si è preso atto della suddetta DGR n. 483/2020 e sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria;
- ✓ con Delibera n. 51 del 13/01/2021 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2021, che comprende il *"Piano triennale degli investimenti 2021/2023"*, nel rispetto degli indirizzi vincolanti emanati dalla Regione Umbria con DGR n. 1297 del 23/12/2020;
- ✓ con Delibera n. 166 del 09/02/2021 è stato approvato il nuovo allegato denominato *"Piano triennale degli investimenti 2021/2023"*, ove sono stati inseriti tutti gli interventi previsti dalla DGR 483/2020, ed è stato previsto il finanziamento delle quote integrative per complessivi € 3.247.160,42, rispetto alle risorse di cui al D.L. 34/2020, mediante quote di contributi in conto esercizio accantonati dal 2015 e con risorse aziendali;
- ✓ la Regione Umbria, con DGR 273 del 31/03/2021, ha approvato, ai sensi e per gli effetti ex art. 83 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali (adottato con L.R. 11/2015), le citate Delibere n. 51 del 13/01/2021 e n. 166 del 9/02/2021;
- ✓ con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"* relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, è stato approvato il co-finanziamento integrativo di € 3.247.160,42 a cui si fa fronte con risorse aziendali, rispetto alle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 e dalla DGR n. 483 del 19/06/2020 di € 2.644.839,58, per un costo complessivo di € 5.892.000,00, necessario per assicurare l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria delle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria, risorse che risultano iscritte come segue:

QUOTA D.L. N. 34/2020 - DGR N. 483 DEL 19/06/2020					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-40	5C02	AZA0-0600	AZA0-9041	QUOTA STATO	2.644.839,58

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE (c/esercizio)	3.247.160,42

la quota di co-finanziamento aziendale di cui alla succitata tabella, risulta individuata come segue:

- ✓ quanto a € 305.160,42, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per quota a carico nostra Azienda della ripartizione della eccedenza di € 1.726.131,20 degli interventi complessivi di cui alla DGR 483/2020 rispetto al finanziamento DL 34/2020,
- ✓ quanto a € 140.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020,
- ✓ quanto a € 2.802.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2017 (Delibera 561/2018), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020;
- con Delibera n. 1527 del 30/12/2021 è stata approvata la proposta di rimodulazione degli interventi, ove l'importo complessivo subisce un incremento di € 100.000,00 (da € 5.892.000,00 a € 5.992.000,00), rispetto a quanto previsto con Delibere n. 1336 del 25/11/2020 e n. 938 del 12/08/2021; all'ulteriore quota necessaria di € 100.000,00, si è stabilito di fare fronte con i proventi da alienazioni di immobili del Comune di Città di Castello e del Comune di Gubbio, individuati come segue:
 - a) quanto ad € 76.955,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Città di Castello, destinati all'intervento 1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva (cod. piano investimenti 2021/12), iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0009	QUOTA AZIENDALE (alienazioni)	76.955,00

- b) quanto ad € 23.045,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Gubbio, destinati all'intervento 1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva (cod. piano investimenti 2021/15), iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0014	QUOTA AZIENDALE (alienazioni)	23.045,00

- con successiva nota Prot. USL n. 0024793 del 07/02/2022 sono state trasmesse le Tabelle n. 2 e n. 3 di cui alle "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19", che sostituiscono integralmente quelle approvate con la citata Delibera n. 1527 del 30/12/2021;
- con DGR n. 96 del 09/02/2022 è stata adottata la rimodulazione degli interventi previsti dal "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020" di cui alla DGR n. 483 del 19/06/2020, nonché l'aggiornamento dei dati riportati nelle Tabelle n. 2 e n. 3;
- con Decreto MDS/DGPROGS/39/14/03/2022 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1033 del 14/04/2022, che integra e modifica il precedente Decreto registrato alla Corte dei Conti con il n. 1626 del 20/07/2020, il Ministero della Salute ha preso atto della DGR n. 96 del 09/02/2022 (nota prot. MdS n. 3512 dell'11/02/2022);

DATO ATTO che:

- ✓ con nota prot. n. 0170275 del 23/09/2022, questa Azienda sanitaria ha rappresentato alla Regione Umbria la problematica inerente agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, da cui consegue che gli importi per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, risultano insufficienti;
- ✓ con nota Prot. USL n. 215370 del 06/12/2022 è stata richiesta al Progettista apposita relazione contenente i quadri economici aggiornati, da cui risulti chiaramente l'entità delle risorse aggiuntive che dovranno essere oggetto di ulteriore finanziamento per far fronte al caro prezzi;
- ✓ con "Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione" acquisita al prot. USL n. 0022685 del 03/02/2023, il Progettista ha proceduto all'aggiornamento dei quadri economici degli interventi, ove viene indicato, per l'intervento 1C, un maggior costo a cui far fronte, di € 323.000;
- ✓ con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023, notificata alla Regione Umbria con nota prot. USL n. 0044062 del 07/03/2023, è stata approvata la seconda rimodulazione dei lavori e si è disposto quanto di seguito sinteticamente indicato:
 - di dare immediatamente seguito alla realizzazione dei lavori, inter alia, dell'intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di

- area medica semintensiva, nelle more dell'approvazione della citata rimodulazione da parte della Regione e del Ministero della Salute;
- di espungere l'intervento 2b Ospedale di Città di Castello- Realizzazione di un percorso separato di Oncologia, di € 490.000,00 di cui € 350.000 quota stato ed € 140.000 quota aziendale;
 - di dislocare le risorse derivanti dall'espunzione del succitato intervento 2b, per far fronte ai maggiori costi dei seguenti interventi:
 - 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva: € 160.000 di cui € 20.000 quota stato ed € 140.000 quota aziendale,
 - 1.b - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva: € 200.000 quota stato,
 - 1.e -Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva: € 130.000 quota stato;
 - far fronte con risorse proprie (mutuo) al maggior costo di € 323.000, derivante dall'aggiornamento progettuale dell'intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva;
- ✓ con Delibera n. 0001017 del 28/08/2023, notificata alla Regione Umbria con nota prot. USL n. 0159579 del 12/09/2023, si è preso atto del Decreto MEF- RGS-RR 185 dell'8/08/2023 di concessione di risorse del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per l'importo di € 323.000,00 e che, per la realizzazione dell'intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva, si farà fronte al fabbisogno emergente per caro prezzi, con le suddette risorse anziché con le risorse derivanti da mutuo, a rettifica della succitata Delibera n. 0000307 del 03/03/2023;
- ✓ con Delibera n. 000114 del 31/01/2024 sono stati rimodulati gli importi relativi apparecchiature ed attrezzature per rendere gli interventi di competenza di questa Azienda aderenti alle effettive esigenze e l'economia di € 20.731,74 è stata riallocata sul finanziamento dei lavori dell'intervento 1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva che, pertanto, registra un incremento di pari importo per la componente lavori, passando da € 1.375.000,00 a € 1.395.731,74;
- ✓ con Delibera n. 0000904 del 09/08/2024 è stata proposta una ulteriore rimodulazione relativa ai lavori, resasi necessaria a seguito dell'aggiornamento dei documenti tecnico-economici dei progetti, redatti sulla base dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024, ed è stato approvato un co-finanziamento integrativo di € 1.263.000,00 a valere sui contributi in conto esercizio 2023, destinati a investimenti, iscritti sul bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta n. 357 del 22/4/2024 e del D.Lgs 118/2011, art. 29, comma 1, lettera b);

TENUTO CONTO inoltre di quanto segue:

- ✓ con nota regionale prot. n. 0160134-2022, acquisita al prot. USL n. 0124166 del 05/07/2022 è stato comunicato che il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020 è stato inserito nell'ambito del PNRR, Missione 6 "Salute" e, nello specifico, nella "Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del

Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"; le Aziende sanitarie sono state pertanto invitate a porre in essere ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto indifferibile dei termini previsti per la conclusione degli interventi, al fine di garantire milestone e target stabiliti dal PNRR;

- ✓ come previsto dalla nota 1582/2022 che il Ministero della Sanità ha inviato alle Regioni, e dalla successiva nota regionale prot. n. 2023-0256982 acquisita al prot. USL n. 0195998 del 08/11/2023, i "progetti in essere" devono comunque soddisfare tutte le condizionalità del PNRR, tra cui il principio del DNSH;
- ✓ ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target); è infatti necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;
- ✓ nello specifico, l'investimento di cui alla misura M6 *Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero* prevede, inter alia, il potenziamento dell'offerta ospedaliera: potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, consolidamento della separazione dei percorsi all'interno dei pronto soccorso;
- ✓ con Delibera n. 0000871 del 31/07/2024 è stato nominato quale Coordinatore aziendale PNRR missione 6, la Dott.ssa Eliana Colino, Dirigente f.f. U.O.C. Area Economale;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, è prevista la realizzazione dell'intervento *"1A Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva" CUP F11B20000480005* e che, ai fini della realizzazione dei lavori, si è disposto quanto segue:

- ✓ in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid - 19 ed il Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelveter Engineering srl (capogruppo), Architecna Engineering srl ed Erica Proietti (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- ✓ con prot. USL n. 0202121 del 04/12/2020 questa Azienda sanitaria ha trasmesso al suddetto soggetto l'Ordine di Attivazione ai fini della stipula del contratto specifico per l'espletamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dell'intervento di cui trattasi;
- ✓ con Delibera n. 272 del 01/03/2021 è stato approvato il contratto specifico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'intervento di cui trattasi;
- ✓ il relativo contratto è stato stipulato in data 04/05/2021 con il progettista ed acquisito al Rep. USL n. 140 del 05/05/2021 CIG 8574479BE7;
- ✓ con nota prot. USL n. 0195730 del 28/10/2021 si è disposto l'avvio della progettazione definitiva dell'intervento;

- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0110681 del 15/06/2021 è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Normatempo Italia srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3 – Verifiche della progettazione;
- ✓ con Delibera n. 1262 dell'11/11/2021 è stato approvato il contratto specifico per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di cui trattasi,
- ✓ il relativo contratto è stato stipulato in data 16/12/2021 con la società Normatempo Italia srl ed acquisito al Rep. USL n. 281 CIG ZC033A5AB4;
- ✓ il Progetto definitivo dell'intervento è stato acquisito al prot. USL n. 0215989 del 30/11/2021 e prot. USL n. 00268879 del 09/02/2022;
- ✓ il Rapporto finale di verifica del progetto definitivo, redatto da Normatempo Italia srl è stato acquisito al prot. USL n. 0042552 del 03/03/2022;
- ✓ con Delibera n. 674 del 14/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi;
- ✓ in data 20/04/2022, con prot. USL n. 0074546 è stato trasmesso al progettista il Verbale di avvio della progettazione esecutiva;
- ✓ il progetto esecutivo è stato trasmesso dal Progettista in data 05/05/2022 e acquisito al prot. USL n. 0084939;

RILEVATO che:

- a seguito dell'avvenuto slittamento nel corrente anno 2024 dell'esecuzione dei lavori in oggetto, questa Azienda Sanitaria ha quindi richiesto al Progettista RTP Ing. Mastellone di Castelveter Engineering srl – Architecna Engineering srl – Ing. Erica Proietti di aggiornare i documenti tecnico-economici del progetto esecutivo sulla base dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024;
- il Progettista, recependo le richieste di questa Azienda sanitaria, con nota acquisita al prot. USL n. 0139950 del 23/07/2024, ha trasmesso gli elaborati economici del Progetto esecutivo opportunamente aggiornati, come richiesto;
- l'aggiornamento dei documenti contabili del progetto in argomento ha prodotto un fabbisogno ulteriore pari ad €186.000,00;

TENUTO CONTO che con Delibera n. 904 del 9/08/2024:

- si è preso atto, inter alia, delle motivazioni dello slittamento al corrente anno dell'esecuzione dei lavori in oggetto e della dichiarazione recentemente formulata dal Consorzio Stabile Intesa (prot. USL in entrata n. 0123105 del 28/06/2024) in merito alla disponibilità di eseguire gli interventi "...previo aggiornamento dei prezzi al tariffario 2024, ivi compreso l'adeguamento delle voci Nuovi Prezzi";
- è stata effettuata una rimodulazione della componente investimenti di tutti gli interventi di competenza di questa Azienda sanitaria per renderli aderenti alle effettive esigenze ed assicurare, comunque, l'ottimale raggiungimento degli obiettivi del "Decreto Rilancio", ove, inter alia, per l'intervento in argomento, è stato stabilito che si farà fronte al maggior costo di € 186.000,00, con contributi in conto esercizio esercizio 2023, destinati a investimenti, iscritti sul bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle di-

sposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta n. 357 del 22/4/2024 e del D.Lgs 118/2011, art. 29, comma 1, lettera b);

VISTA la DGR n. 1177 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Programma Next Generation EU PNRR- M6 C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020). II° Rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera adottato con DGR n. 483/2020 e n. 96/2022”, con la quale è stata adottata la rimodulazione proposta da questa Azienda sanitaria di cui alla Delibera 904/2024 di cui al precedente punto;

ATTESO che con Delibera n. 0000982 del 10/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;

RILEVATO che:

- il Progetto esecutivo è stato redatto sulla base dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024,
- il corrispettivo delle lavorazioni è determinato “a misura”, ai sensi dell'art 3, c. 1, lett eeee) e s.m.i. e dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- l'importo complessivo dell'investimento risulta pari ad € 1.116.000,00 costituito da € 637.882,80 per lavori (al netto del ribasso del 37% offerto dalla società individuata da Invitalia, Consorzio Stabile Intesa), compresi € 13.506,04 per costi della sicurezza, ed € 478.117,20 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- le caratteristiche dell'intervento sono coerenti con gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR, ove pertinenti, e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto.

CONSIDERATO che:

- per la stipulazione del Contratto Specifico dei lavori è stata emessa la specifica ODA, inviata con prot. USL n. 0168889 del 12/09/2024, nei confronti del Consorzio Stabile Intesa;
- con nota prot. USL n. 0217374 del 26/11/2024, il Responsabile del procedimento ha invitato il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori per il giorno 13 gennaio 2025 e che gli stessi dovranno essere ultimati entro 480 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del medesimo verbale.
- l'Appaltatore, che ha la forma del Consorzio Stabile con attività esterna, con nota acquisita al Prot. USL 0222181 del 03/12/2024 ha individuato, per l'esecuzione dei lavori, le seguenti consorziate esecutrici:

- EDILCO SRL con sede in Perugia (PG), Via Serafino Calindri n. 1/A-1/B, Cod. fiscale e P.IVA: 03614750549, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1;
- GASPARDI FRANCESCO DI GASPARDI LUCA con sede in Assisi (PG), Via Los Angeles snc – fraz. S. Maria degli Angeli, Cod. fiscale: GSPLCU67B12A475Z e P.IVA: 03241000540, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28;
- GENERAL IMPIANTI SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Foligno (PG), Via Angelo Catoleni snc, Cod. fiscale e P.IVA: 02792800548, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30;

EVIDENZIATO che per gli interventi finanziati con il programma PNRR, l'art. 225, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 dispone che : "si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR....";

DATO ATTO che al fine di disciplinare l'esecuzione dell'appalto ed i relativi termini contrattuali è stato rimodulato lo schema di contratto specifico da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con il Consorzio Stabile Intesa, per l'importo di € 637.882,80 (al netto del ribasso del 37%) per lavori, di cui € 13.506,04 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge (Allegato 1);

RITENUTO delegare il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente dell'U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, alla stipula del contratto specifico di cui al precedente punto;

RITENUTO INOLTRE di dover individuare quali componenti del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art 113 del D.lgs 50/2016 - applicabile *ratione temporis* - e del regolamento aziendale recante la "Disciplina per la corresponsione per le funzioni tecniche" come modificato ed integrato con Delibera del Direttore Generale n. 102 del 24/01/2022, i seguenti dipendenti:

Funzione Affidata	Nominativo
Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
Collaborazione tecnica	P.I. Maurizio Rapaioli, Ing. Federica Modesti, Ing. Elena Pauselli
Collaborazione amministrativa	Dott. Roberto Susta, Dott.ssa Giulia Caprini, Dott. Riccardo Chiovoloni, Annalisa Spoletini

DATO ATTO che la spesa di cui al precedente punto trova copertura nel finanziamento dello specifico intervento, come da quadro economico approvato con Delibera n. 0000982 del 10/09/2024;

DATO ATTO che al costo di cui al presente atto, si farà fronte con le risorse finanziarie iscritte come segue (Cod. Piano Inv. 2021/11):

QUOTA D.L. N. 34/2020 - DGR N. 483 DEL 19/06/2020 - DELIBERA N. 1336/2020 - DELIBERA N. 000114 DEL 31/01/2024					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-40	5C02	AZA0-0600	AZA0-9041	QUOTA STATO	520.000,00

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE (c/esercizio - Delibera n. 938 del 12/08/2021)	410.000,00
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE (c/esercizio - Delibera n. 904 del 09/08/2024)	186.000,00
				Totale	€ 1.116.000,00

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, per il provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici",
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77,
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione denominata "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione";
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;
- il Decreto del MEF 6 agosto 2021;
- la Delibera n. 94 del 31.01.2024: "Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024- 2026" che include il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Trasparenza (PTPCT) 2024- 2026;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, nel proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di quest'Azienda Sanitaria, stante anche l'istruttoria effettuata dai Funzionari Istruttori;

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera

1. **PRENDERE ATTO** delle premesse contenute nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate.
2. **PRENDERE ATTO** dell'Ordine di attivazione (ODA) del contratto specifico per la realizzazione dei lavori finalizzati all'ampliamento di 6 posti letto di terapia intensiva dell'Ospedale di Città di Castello CUP F11B20000480005, trasmesso all'appaltatore individuato da Invitalia, Consorzio Stabile Intesa con nota prot. USL n. 0168889 del 12/09/2024.
3. **PRENDERE ATTO** della nota prot. USL n. 0217374 del 26/11/2024, con la quale il Responsabile del procedimento ha invitato il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori per il giorno 13 gennaio 2025 e che gli stessi dovranno essere ultimati entro 480 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del medesimo verbale.
4. **APPROVARE** lo schema di contratto specifico da stipulare in forma di scrittura privata in modalità elettronica con il Consorzio Stabile Intesa, per l'importo di € 637.882,80 (al

netto del ribasso del 37%) per lavori, di cui € 13.506,04 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge (Allegato 1).

5. **DELEGARE** il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente dell'U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, alla stipula del contratto specifico di cui al precedente punto.
6. **DARE ATTO** che, per gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136/10, è stato acquisito il CIG B300672423.
7. **DESIGNARE**, ai sensi dell'art 113 del D.lgs 50/2016, applicabile *ratione temporis* e del regolamento aziendale recante la "Disciplina per la corresponsione per le funzioni tecniche" come modificato ed integrato con Delibera del Direttore Generale n. 102 del 24/01/2022, quali componenti del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di carattere tecnico/amministrativo dell'accordo quadro in oggetto i dipendenti indicati in premessa.
8. **TRASMETTERE** il presente provvedimento, nonché il contratto stipulato, mediante il sistema "ReGiS" reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.
9. **PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza e sul profilo di questa Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

I Funzionari Istruttori
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Umbria



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

- M6C2 1.1 “ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” – sub investimento 1.1.1.2 rafforzamento strutturale del ssn. “progetti in essere” ex art. 2 d.l. 34/2020

CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO - LOTTO GEOGRAFICO UMBRIA CIG 84450091E4; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – LAVORI

**INTERVENTO “1A OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA”
CUP F11B20000480005 CIG B300672423**

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

TRA

Il

che, nella sua qualità di Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria n. 1, con sede in Perugia, Via G. Guerra n. 17/21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. _____ del _____ Azienda medesima di seguito nel presente atto denominata semplicemente **“Soggetto attuatore esterno”**;

E

il Sig. _____, in qualità di _____ dell'impresa I _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

(in seguito, **“Appaltatore”**);

(in seguito, congiuntamente **“le Parti”**);

PREMESSO CHE

- a) nell'ambito degli obiettivi di competenza di questa Azienda, di cui *Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 – Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34*, è prevista la realizzazione dell'intervento 1A OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI



LETTO TERAPIA INTENSIVA" CUP F11B20000480005;

- b) come previsto dalla nota 1582/2022 che il Ministero della Sanità ha inviato alle Regioni, e alla nota regionale prot. n. 2023-0256982, acquisita al Prot. USL n. 0195998 del 08/11/2023, i "progetti in essere" devono comunque soddisfare tutte le condizionalità del PNRR, tra cui il principio del DNSH;
- c) con Delibera n. 000982 del 10/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi, redatto sulla base dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024,
- d) il corrispettivo delle lavorazioni è determinato "a misura", ai sensi dell'art 3, c. 1, lett eeeee) e s.m.i. e dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- e) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, **"Soggetti Attuatori Esterni"**).
- f) L'Appaltatore, che ha la forma del Consorzio Stabile con attività esterna, ha individuato nelle consorziate esecutrici: a) Ditta EDILCO SRL per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1; b) Ditta GASPARDI FRANCESCO DI GASPARDI LUCA per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28; c) Ditta GENERAL IMPIANTI SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, e che provvederà a fatturare al Soggetto Attuatore che a sua volta provvederà ad evaderle, previo verifiche di legge.
- g) Ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target); è infatti necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;
- h) visto l'Accordo Quadro stipulato tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid – 19 e le imprese aggiudicatrici del Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub – lotto Prestazionale 1 Lavori o Appalto integrato ;
- i) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- j) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il **"Contratto Specifico"**);
- k) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dal progetto esecutivo, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- l) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe la specifica ODA, inviata con prot USL n. 0168889 del 12/09/2024
- m) l'Appaltatore, che ha la forma del Consorzio Stabile con attività esterna, con nota acquisita al Prot. USL 0222181 del 03/12/2024 ha individuato nelle consorziate esecutrici, che provvederanno a fatturare direttamente al Soggetto Attuatore esterno che a sua volta provvederà ad evaderle, previa verifiche di legge:



1. EDILCO SRL con sede in Perugia (PG), Via Serafino Calindri n. 1/A-1/B, Cod. fiscale e P.IVA: 03614750549, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1;
 2. GASPARDI FRANCESCO DI GASPARDI LUCA con sede in Assisi (PG), Via Los Angeles snc – fraz. S. Maria degli Angeli, Cod. fiscale: GSPLCU67B12A475Z e P.IVA: 03241000540, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28;
 3. GENERAL IMPIANTI SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Foligno (PG), Via Angelo Catoleni snc, Cod. fiscale e P.IVA: 02792800548, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30; il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: **B300672423**
- n) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti;
- o) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante «*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;
- p) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;
- q) con Delibera n. _____ del _____ è stato approvato il presente contratto specifico.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro stipulato tra Invitalia e le imprese aggiudicatarie del Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub – lotto Prestazionale 1 Lavori o Appalto integrato ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico, da ultimo inviato con nota prot. USL n. 0168889 del 12/09/2024 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'intervento;
 - Il progetto esecutivo approvato con Delibera n. 0000982 del 10/09/2024.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente



Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore Esterno.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i secondi prevarranno sui primi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.



Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori di cui al Sub-Disciplinare 3 – Allegato B.3 al Disciplinare Unico – e riguarderanno i lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica finalizzati all'ampliamento di 6 posti letto di terapia intensiva da realizzare al piano primo dell'Ospedale di Città di Castello, attraverso soluzioni ecosostenibili di *Nature Based Solutions*, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali ed energetici.
2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore Esterno da parte dell'Appaltatore dei seguenti lavori, come riportati nell'OdA trasmesso da ultimo con nota prot. USL n. 0168889 del 12/09/2024 e relativi allegati e nel Progetto esecutivo approvato con Delibera n. 0000982 del 10/09/2024;
3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nel progetto esecutivo e relativi allegati.
4. l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e del presente contratto specifico.
5. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, "**D.L.**"), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
7. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
8. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
9. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
10. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.



11. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso il Comune di Città di Castello.
12. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 15 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

4. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
5. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
6. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
7. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
8. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In



caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, co. 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

9. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
10. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
11. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
12. La/Il D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
13. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 5-bis -(Obblighi specifici previsti dal Patto di Integrità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità.
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiera delle imprese*", senza riserva alcuna, il Patto di Integrità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o



distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.
4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 21 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 7 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Si precisa quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- a. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del



PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

- b. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- c. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “*relazione di genere*” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- d. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- e. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione



giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- f. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- g. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione dei lavori avrà inizio coi modi e nei termini indicati dal Capitolato Speciale di Appalto.
3. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati in **480 (QUATTROCENTOOTTANTA)** giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque nel



pieno rispetto di milestone e target stabiliti dal PNRR che rappresentano termini inderogabili.

4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.
8. L'appaltatore si impegna a rispettare i Target stabiliti per la **COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale** M6C2 1.1 "ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" – sub investimento 1.1.1.2 rafforzamento strutturale del ssn. "progetti in essere" ex art. 2 d.l. 34/2020, che indicano quale termine ultimo per la piena operatività delle terapie intensive, il 30/06/2026.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

5. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore è: sig. Massimo Corona.
6. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
7. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: Roma, Via Giovanni da Empoli n. 3 CPA 00154, domicilio digitale cs.intesa@unapec.it;

la Consorzata esecutrice per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1, EDILCO SRL, a sua volta ha eletto domicilio come segue: Perugia (PG), Via Serafino Calindri n. 1/A-1/B, domicilio digitale: ed.il.co@pec.it;

la Consorzata esecutrice per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28, GASPARDI FRANCESCO DI GASPARDI LUCA con sede in Assisi (PG), Via Los. Angeles snc Fraz. Santa Maria degli Angeli, domicilio digitale: gaspardi@pec.it;

la Consorzata esecutrice per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, GENERAL IMPIANTI SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA, a sua volta ha eletto domicilio come segue: Foligno (PG), Via Angelo Catoleni snc, domicilio digitale: giscoop@legalmail.it;



8. Al domicilio digitale suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a “misura” ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis del Codice.
2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, al netto del ribasso del 37% risulta pari ad **€ 637.882,80**, compresi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 13.506,04, oltre IVA come per legge.
3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo comprende i costi della manodopera, gli oneri della sicurezza e ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
5. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta una somma, a titolo di anticipazione, pari al **20 % (venti per cento)** dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto
6. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto
 - il corrispettivo in acconto, come risultante dal registro di contabilità e dallo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore Esterno;
 - il corrispettivo a saldo, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
7. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
8. **Tutti i pagamenti avverranno entro 60 giorni naturali e consecutivi** dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica e verranno effettuati direttamente in favore delle consorziate esecutrici, ognuna per la quota di propria competenza.
9. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti di seguito indicati, intestati alle consorziate esecutrici e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

EDILCO

....

GASPARDI

...



GENERAL IMPIANTI SUSTEM SOCIETA' COOPERATIVA

...

10. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

EDILCO

- Data e luogo di nascita:
- Indirizzo di residenza:
- Codice fiscale:
- GASPARDI
- Data e luogo di nascita:
- Indirizzo di residenza:
- Codice fiscale:
- GENERAL IMPIANTI SUSTEM SOCIETA' COOPERATIVA Cognome e nome:
- Data e luogo di nascita:
- Indirizzo di residenza:
- Codice fiscale:

11. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
12. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
13. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
14. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato

Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)



1. L'Appaltatore e le consorziate esecutrici dovranno applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. 193/2022, costituita mediante Polizza Fidejussoria n. **N00895 / 115057338** rilasciata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, per un importo garantito di € 25.515,31 (Prot. USL. n. 0197428 del 25/10/2024)
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni del Capitolato Speciale di Appalto. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
3. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. 115057296, rilasciata dalla GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA per un importo pari a € 637.882,80 (CAR) ed € 500.000,00 (RCT) - Prot. USL. n. 0197428 del 25/10/2024.
4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto



Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 16 - (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia espressamente.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto.
2. Le prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore Esterno e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato Speciale di Appalto.
3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) del presente Contratto Specifico; nonché
 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante *«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili»*, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato *"Ministero della Transizione Ecologica"*).
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
 - l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio



dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;
 - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
 - È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
8. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto



Attuatore Esterno revocherà l'autorizzazione.

10. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
11. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
15. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno:
 - nome del subcontraente;
 - importo del subcontratto;
 - oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.
16. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co. 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1 ‰ (unopermille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità



stabilite e descritte dal Capitolato Speciale di Appalto. qui da intendersi integralmente trascritti.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, il Soggetto Attuatore Esterno può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, co. 13, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.



5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 16 dell'Accordo Quadro.
8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Divieto di cessione del contratto)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 32 delle Condizioni Generali.
2. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.
3. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che il Soggetto Attuatore Esterno, possa cedere il presente contratto a eventuali enti subentranti.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

7. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.



8. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 24 – (Proprietà)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine dell'appalto.
3. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 25 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore dovrà predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria.
2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovrà:
 - a) mostrare correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti *"finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"*;
 - b) assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub-investimento Missione 6 *"Salute"* del PNRR – **COMPONENT C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale** M6C2 1.1 *"ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"* – sub investimento 1.1.1.2 rafforzamento strutturale del ssu. *"progetti in essere"* ex art. 2 d.l. 34/2020
 - c) mostrare, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) al quale dovranno essere dati almeno lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve



rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

- d) se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *“Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
5. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
6. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
7. Il contratto specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto .
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto , è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di



protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Perugia sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto, composto da n. 24 pagine oltre la presente fin qui, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per L'Impresa- Il Sig.

(firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato (firmato digitalmente*)

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Umbria



USL Umbria1
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 24 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 29 – (Controversie e foro competente)

Per L'Impresa - Il Sig.

(firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

CONSORZIO STABILE INTESA

PNRR - M6C2 1.1 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE
OSPEDALIERO" – SUB INVESTIMENTO 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL
SSN. "PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2 D.L. 34/2020
INTERVENTO "1A OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI LETTO
TERAPIA INTENSIVA" CUP F11B20000480005

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo all'attività di verifica del progetto relativo all'intervento in oggetto, tra l'Azienda USL Umbria 1 e **CONSORZIO STABILE INTESA**

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi

compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ risoluzione o perdita del contratto;
- ✓ escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- ✓ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- ✓ responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- ✓ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- ✓ esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera del Direttore Generale n. 117/2018

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.